

REGOLAMENTO (CEE) N. 859/92 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 1992

che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

diverse dalle carni congelate⁽¹⁾, che si applica a partire dal 6 aprile 1992,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 545/92 del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

1. Il prelievo ridotto riscosso all'importazione, di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 545/92, si applica esclusivamente ai prodotti scortati dal certificato previsto all'articolo 7, paragrafo 3 dello stesso regolamento.

2. Il modulo di tale certificato figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1368/88.

considerando che, nel quadro dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 545/92, la Comunità ha istituito in via autonoma un regime speciale per l'importazione di « baby beef » originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro; che, per poter beneficiare di un prelievo ridotto all'importazione nella Comunità, tali prodotti devono essere scortati da un certificato specifico stabilito dalla Comunità; che, in attesa dell'adozione del nuovo certificato, occorre utilizzare, in via transitoria, il modulo di certificato riportato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1368/88 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3886/88⁽³⁾, nonché stabilire gli organismi delle repubbliche in esame competenti per il rilascio dello stesso;

3. Per quanto riguarda le modalità relative al rilascio e all'utilizzazione del certificato, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, paragrafo 2, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1368/88.

4. Il certificato è valido soltanto se debitamente vidimato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

A richiesta degli interessati e su presentazione della prova che i prodotti immessi in libera pratica negli Stati membri nel periodo dal 1° gennaio al 5 aprile 1992 erano scortati dal certificato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, debitamente vidimato da un organismo figurante nell'allegato I oppure dall'organismo indicato nell'allegato II del presente regolamento, gli Stati membri rimborsano la differenza tra gli importi dei prelievi figuranti nella colonna 2 e rispettivamente nella colonna 4 del regolamento (CEE) n. 853/92, purché il luogo di emissione si trovi sul territorio geografico di una delle repubbliche contemplate nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 545/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 63 del 7. 3. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 22.⁽⁴⁾ Vedi pagina 54 della presente Gazzetta ufficiale.